



EU Deforestation Regulation (EUDR - Reg. UE 2023/1115)

Regolamento sui prodotti a deforestazione zero

Riunione – Martedì 10 settembre 2024

Dario Gamannossi – Normativa tecnica area legno e politiche forestali - FederlegnoArredo

Argomenti della presentazione

- **Campo di applicazione**
- **Definizioni**
- **Timeline**
- **Responsabilità differenziate**
- **Il sistema informativo**
- **Esempio di applicazione**
- **Criticità e aggiornamenti**

EUDR: REGOLE GENERALI

Obiettivo: minimizzare il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale

Come: le merci regolamentate possono essere immesse sul mercato EU, importate o prodotte nel territorio comunitario o esportate in Europa e anche fuori Europa soltanto se risultano:

- A deforestazione zero (cut-off date 31 dicembre 2020);
- Conformi alla legislazione del paese di produzione;
- Oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Materie prime interessate e prodotti interessati:

ALLEGATO I dell'EUDR



Bovini



Cacao



Caffè



Legno



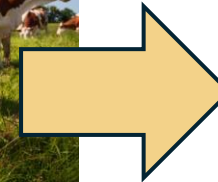
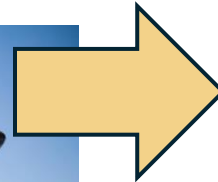
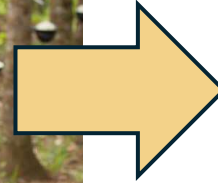
Gomma



Soia



Palma da olio



Prodotti derivati dal legno, non presenti nell'allegato all'EUTR

- 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
- 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
- 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno.
- 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
- 4420 Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
- 4421 Altri articoli di legno (tra cui utensili, bare, articoli per la cucina e alcuni mobili per sedersi...).
- ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
- ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno.

Materiali riciclati?

L'Allegato I stabilisce che il Regolamento non si applica alle **merci** se sono prodotte interamente con materiali che hanno **completato il loro ciclo di vita** e che **altrimenti sarebbero stati scartati come rifiuti**, come definito all'articolo 3, punto (1), della Direttiva 2008/98/CE.

I rifiuti pre-consumo e i **sottoprodotti** di fabbricazione **non sono esentati**

Se il prodotto contiene una **percentuale di materiale non riciclato**, è **soggetto ai requisiti del Regolamento** e i materiali non riciclati dovranno essere ricondotti al luogo di origine tramite geolocalizzazione.

Imballaggi?

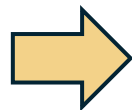
Se uno qualsiasi degli articoli interessati viene immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, piuttosto che come imballaggio per un altro prodotto, **rientra nel campo di applicazione** del regolamento e quindi si applicano gli obblighi di due diligence.

Se l'**imballaggio**, come classificato al codice HS 4415, è utilizzato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento.

Definizioni importanti (CAPO 1 articolo 2)



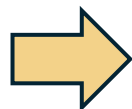
Deforestazione



la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta



Degrado forestale

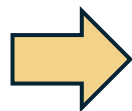


cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:

- a) foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o
- b) foreste primarie in foreste piantate



Operatore



la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale **immette** i prodotti interessati sul mercato o li **esporta**



Commerciante

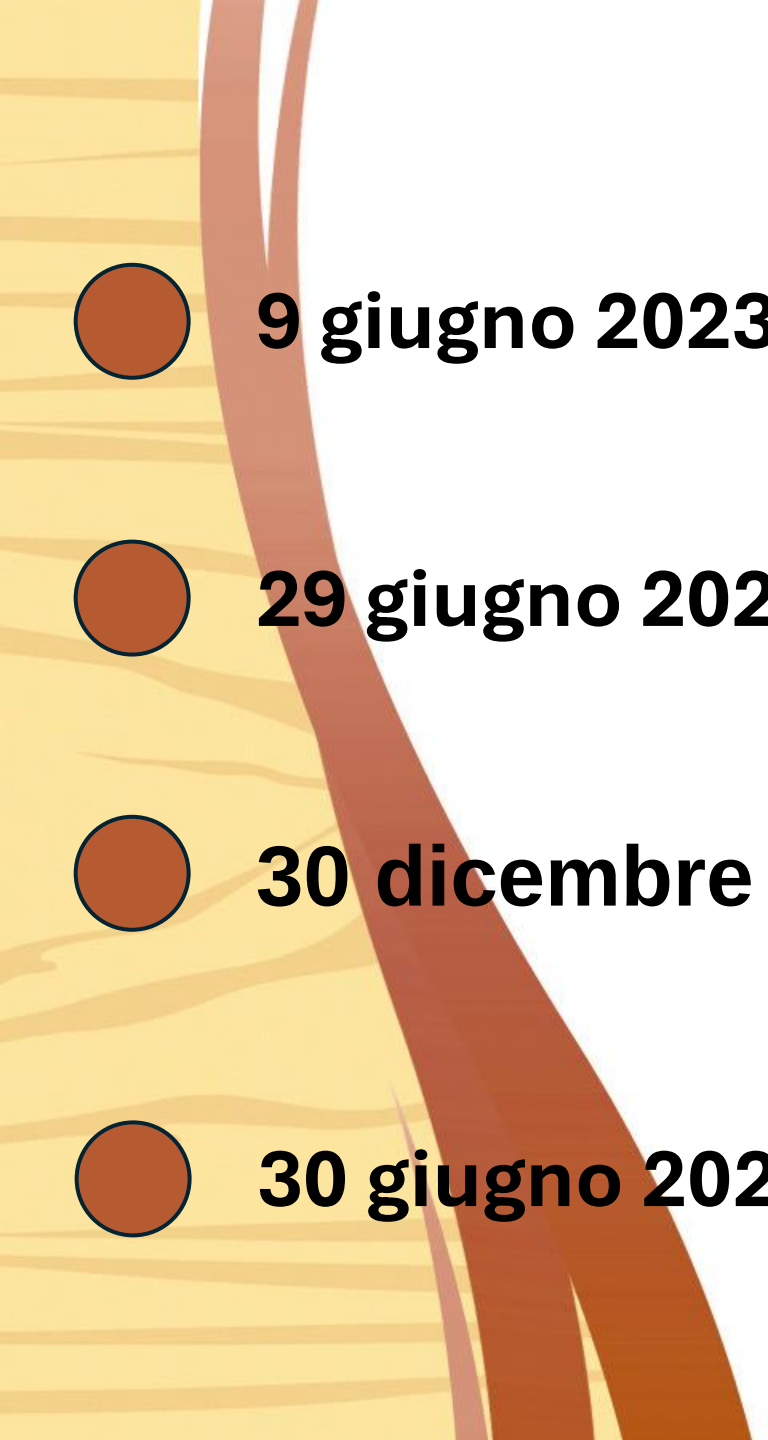
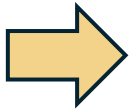
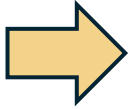
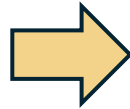
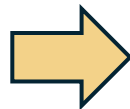


la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale **mette a disposizione** i prodotti interessati sul mercato; il commerciante NON PMI è considerato a tutti gli effetti un operatore

**Guida
dell'utente
alla
definizione
di PMI**

Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo		Totale di bilancio annuo
Medie imprese	< 250	≤ 50 milioni di euro		≤ 43 milioni di euro
Piccole imprese	< 50	≤ 10 milioni di euro		≤ 10 milioni di euro
Microimprese	< 10	≤ 2 milioni di euro		≤ 2 milioni di euro

Timeline

- 
-  **9 giugno 2023**  Regolamento (UE) 2023/1115 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
 -  **29 giugno 2023**  Entra in vigore il regolamento sui prodotti a deforestazione zero
 -  **30 dicembre 2024**  Il regolamento diventa applicativo
 -  **30 giugno 2025**  Il regolamento diventa applicativo per le imprese che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come PMI, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

Periodo di transizione EUTR

- Per il **legname e i prodotti del legno** prodotti **prima del 29 giugno 2023** e:
 - **immessi** sul mercato **prima del 30 dicembre 2024**, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'**EUTR**;
 - **immessi** sul mercato **dal 30 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027**: continuano ad applicarsi le norme dell'**EUTR**;
 - **immessi** sul mercato a partire **dal 31 dicembre 2027**, tali prodotti devono essere conformi all'articolo 3 dell'**EUDR**.
- Per il **legname e i prodotti del legno** prodotti **dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2024** e:
 - **immessi** sul mercato **prima del 30 dicembre 2024**, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'**EUTR**;
 - **immessi** sul mercato a partire **dal 30 dicembre 2024**, tali prodotti devono essere conformi alle norme dell'**EUDR**.
- Il **legname e i prodotti del legno** prodotti a partire dal **30 dicembre 2024** devono essere conformi alle norme dell'**EUDR**.

Differenze con EUTR

Più materie prime interessate

A deforestazione zero

Legalità estesa

Cambiamento della temporalità

EUTR

Legno e prodotti contenenti carta, cartone o fibra di legno, importati nel mercato EU

Non inclusa

Conformi alla legislazione del paese di produzione:

- legname e raccolta di legname
- diritti legali di terzi
- commercio, dogane

Nel loro sistema procedurale, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza prima dell'immissione dei prodotti legnosi sui mercati dell'UE

EUDR

Legno e prodotti derivati come descritti nell'**Allegato I**, immessi sul mercato EU, importati o prodotti nel territorio comunitario o esportati in Europa e anche fuori Europa

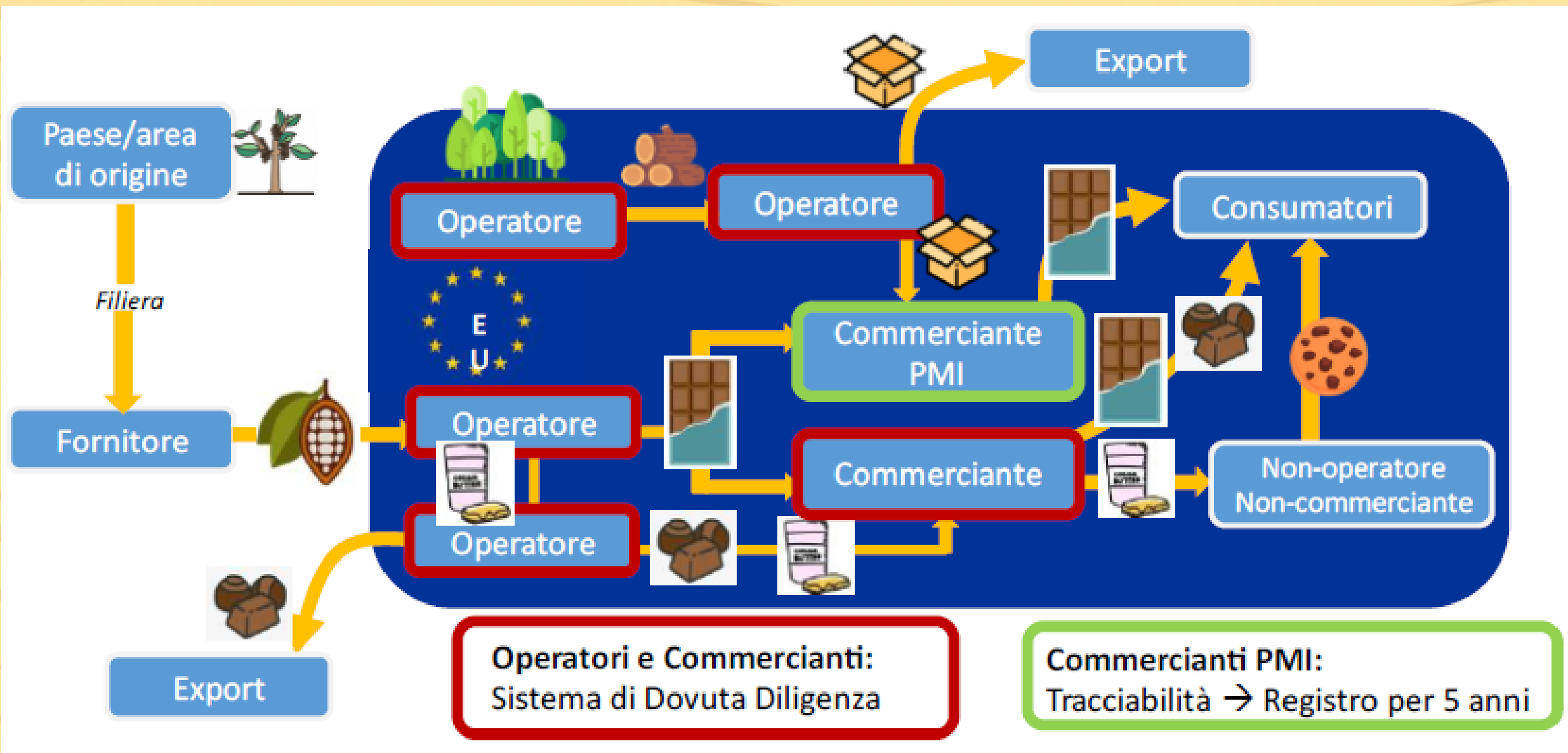
A deforestazione zero: prodotti provengono da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione e degrado dopo il 31 dicembre 2020

Conformi alla legislazione del paese di produzione:

- diritto all'uso del suolo
- gestione e sfruttamento delle foreste
- **diritti del lavoro**
- **diritti umani**
- diritti legali di terzi
- consenso libero, preventivo e informato
- imposte commercio e dogana e anticorruzione

Gli operatori sono tenuti a **inserire la loro DDS nel IS prima di immettere i prodotti sul mercato o di esportarli**. In assenza di ciò l'immissione sul mercato o l'esportazione sono vietate

Responsabilità differenziate



Come essere conformi: le tre fasi della dovuta diligenza

Raccolta informazioni

- Descrizione dei prodotti
- Quantità
- Paese di produzione
- **Geolocalizzazione**
produzione primaria
- **Ricostruzione documentale della supply chain:**
 - Fornitori
 - Compratori
- Informazioni relative all'assenza di deforestazione
- Informazioni sul rispetto delle leggi nel paese di produzione

Analisi del rischio

- **Livello del rischio (per paese/prodotto)**
- Livelli di deforestazione
- Rischi socioeconomici
- Rispetto diritti comunità locali
- Consulenza esperti
sostenibilità catene del valore

Mitigazione del rischio

- Ulteriore raccolta di dati
- Indagini o audit indipendenti
- Sostituzione fornitori
- ...

Rischio nullo/trascurabile
→ SI: possono entrare nell'UE

Rischio nullo/trascurabile
→ NO/SI

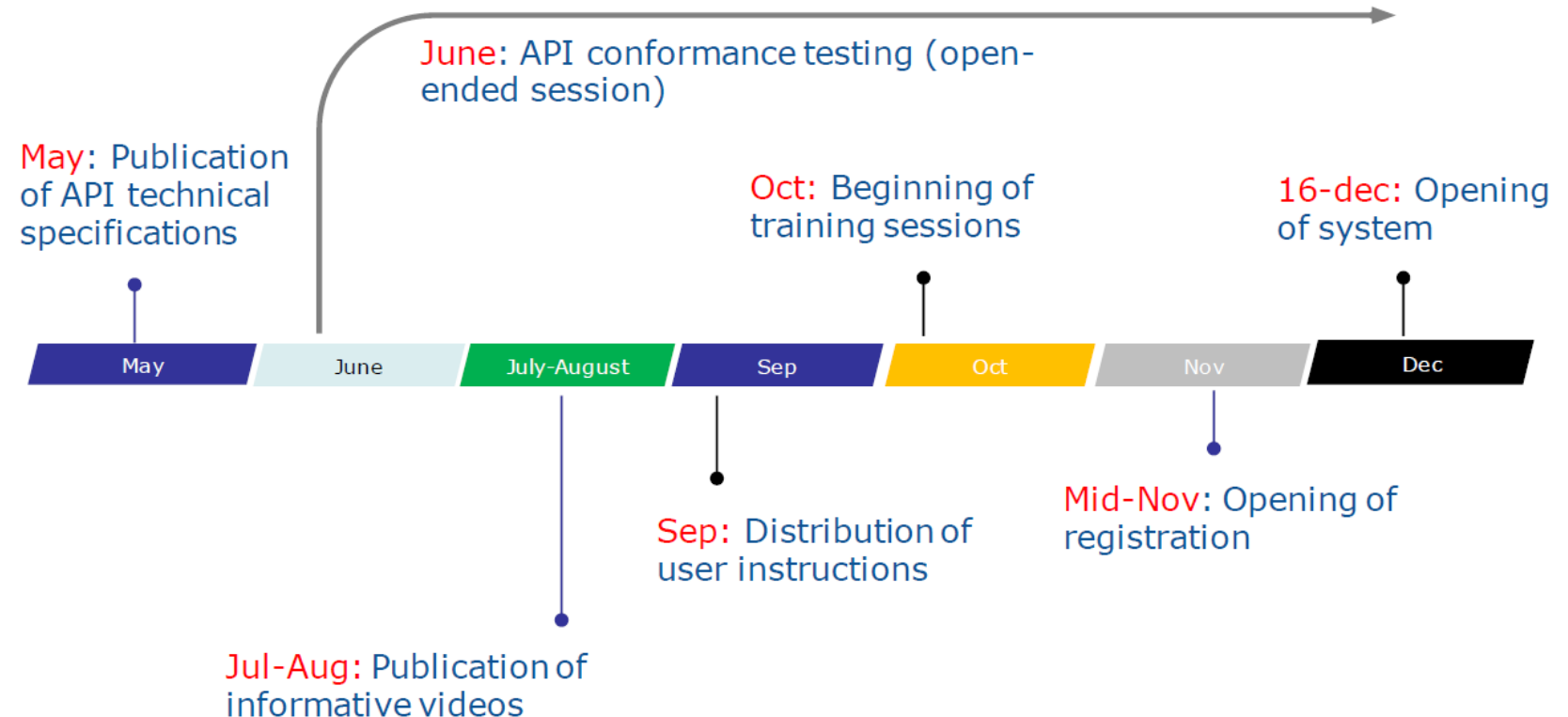
Sistema informatico e controlli
Autorità competente in ciascun Paese EU

ISTITUZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE UE DI UN SISTEMA INFORMATIVO che consentirà la registrazione:



- di operatori commerciali rappresentanti autorizzati
- delle dichiarazioni di dovuta diligenza con rilascio di un numero di riferimento per ciascuna di esse
- dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza

DDS Information System - Next steps



EUDR Landing Page (DDS list)

Search - Due Diligence Statement

Search:

Search

Advanced Search

Showing 6 / 6

Reference Number	Company Internal Ref	Activity	Commodity(ies) or Product(s)	Status	Submission Date
24HU3FVV1LUI70	REF-0000000025	Import	4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs...	Available	19/06/2024 10:00
24HUWIC56UY69	REF-0000000024	Import	1507 Soya-bean oil and its fractions, whether... + 1	Available	19/06/2024 09:43
24HUHV5K5ACV67	REF-0000000023	Import	1507 Soya-bean oil and its fractions, whether...	Available	19/06/2024 09:39
24HUMSKSDPQN65	REF-0000000016	Trade	0901 Coffee, whether or not roasted or decaff...	Available	18/06/2024 09:40
24HUBMZAJWA764	REF-0000000015	Trade			
	REF-0000000014	Import			

Last update: 2024 [Legal Notice](#) [Terms of Use](#)

European

New Statement

Statement Details

1. Reference Number

2. Activity

3. Operator/Trader name and address

4. Place of Activity

5. Additional Information

6. Commodity(ies) or Product(s)

Totals:

- Inserire una DDS
- Duplicare una DDS
- Recuperare informazioni di DDS (reference number)
- Fare riferimento a una o più DDS
- Modificare o ritirare una DDS

HS-Code

21 MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS

23 RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES, PREPARED ANIMAL FEEDER

40 RUBBER AND ARTICLES THEREOF

41 RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER

42 ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT)

44 WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL

45 CORK AND ARTICLES OF CORK

46 MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS, BASKETWARE AND WICKERWORK

47 PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL, RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD

48 PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD

94 FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE, PREFABRICATED BUILDINGS

9401 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof

9403 Other furniture and parts thereof

9406 Prefabricated buildings

1 element(s) selected.

Cancel Done

Create New DDS

Per creare la **Due Diligence Statement**, l'operatore seleziona il **tipo di prodotto**, indica **peso e volume**, deve reperire informazioni riguardanti la **geo-localizzazione** degli appezzamenti e la **data o periodo di produzione**, e indica il **produttore**.

6. Commodity(ies) or Product(s) *

+Add Commodity or Product

✕Remove All

Totals:

Net Mass (Kg)

50.00

Volume (m3)

0.00

Supplementary Units

0

Area (ha)

3.28

1

05

PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED

0510

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved

Remove

Commodity(ies) or Product(s) Description *

Cantharides

Net Mass (Kg) *

50

Volume (m3)

Supplementary Units

Total Area (ha)

3.28

Scientific Name

Cantharellales

Common Name

Cantharides

+

-

+ Add Production Place

👁️

Import

Export

1

Producer Name

Producer 1

Producer Country : *

🇦🇷

Argentina (AR)

🌐

Total Area (ha):

3.28

#

Production Place Description

Area (ha) *

Type *

Actions

1

Farm 1

3.2

Point

✕

+

👁️

2

Farm 2

0.08

Polygon

✕

+

👁️

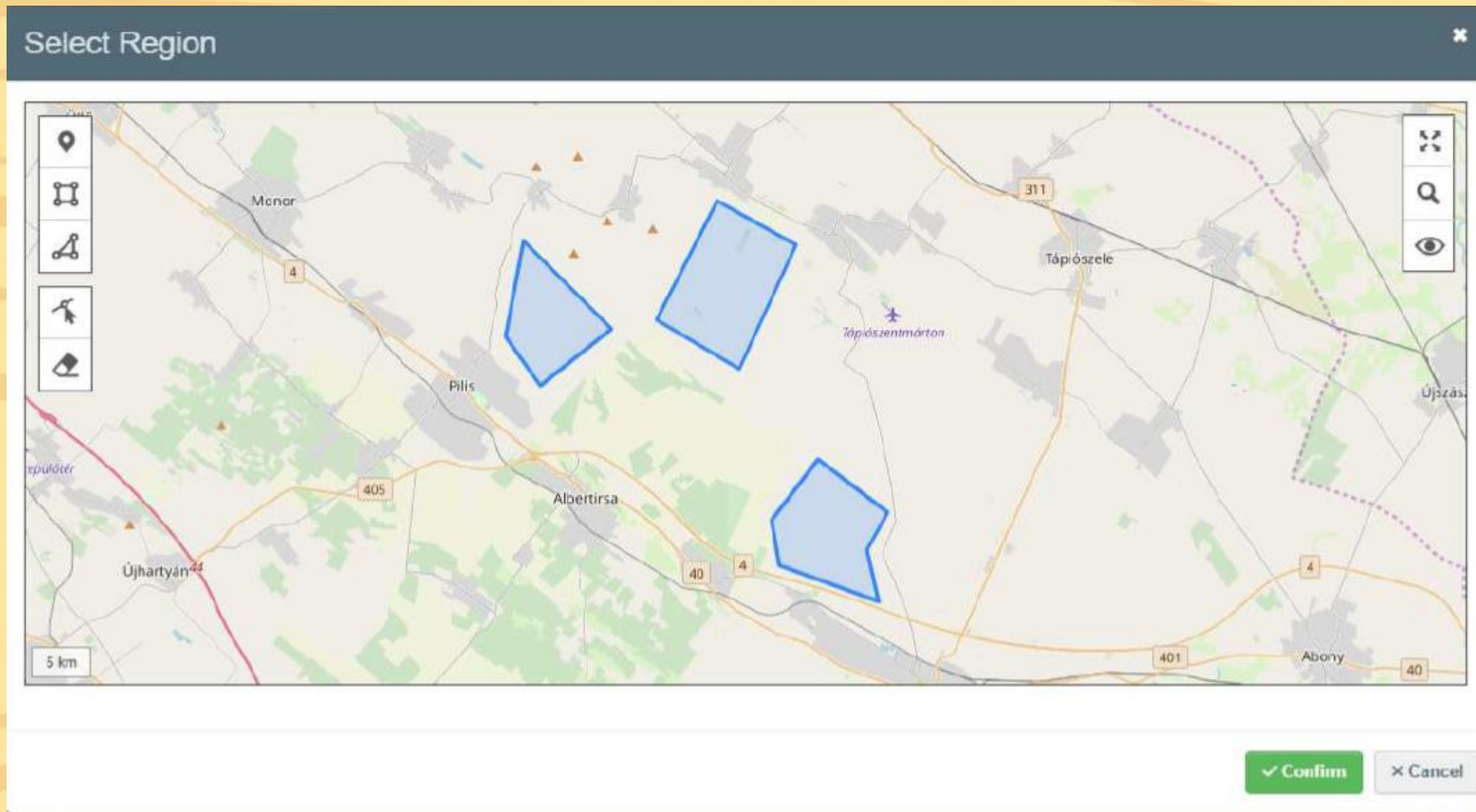
📖

📍

📐

✕

Geo-localizzazione



Gli operatori possono indicare l'esatta origine del prodotto disegnando l'area sulla mappa o fornendo le coordinate. È possibile caricare dati di geolocalizzazione in formato GeoJson. Ci sarà un limite di 25 MB per DDS.

È prevista l'opzione "copia come nuovo" per l'invio di DDS ripetitive. Esiste anche un'opzione per aggiornare manualmente le DDS copiate, che consente di aggiungere ulteriori informazioni di geolocalizzazione a quelle esistenti.

**Possibilità di non
condividere i dati di
geo-localizzazione**



Submission - Confirmation

By submitting this due diligence statement the operator confirms that due diligence according to Regulation 2023/1115 was carried out and that no or only a negligible risk was found that the relevant products do not comply with Article 3, point (a) or (b), of that Regulation.

☒ Check this box to allow the geolocation data of this DDS to be visible when referenced in another DDS

✓ Confirm

✕ Cancel

< 📄 **EUDR Statement - 24HU3FVV1LUI70 / REF-0000000025** AVAILABLE

Statement Details

Referenced Statements

1. Reference Number

🔖 24HU3FVV1LUI70

3R0B7YIU 1s

Verification Number

Activity

☒ Import ☐ Export ☐ Domestic

3. Operator/Trader name and address

Name ⓘ HU_EUDR_Test_Operator Valid

Country 🇭🇺 Hungary ISO Code HU

4. Place of Activity

Country of activity: 🇨🇾 Cyprus ISO Code CY

Country of entry: 🇭🇺 Hungary ISO Code HU

Il mandatario

L'**operatore** o il **commerciante** può incaricare un **mandatario** di presentare per suo conto la **dichiarazione di dovuta diligenza** in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2. In tali casi **l'operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato** all'articolo 3.

Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.

Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario.

Es: trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto

PMI



NON PMI

Non saranno tenuti a esercitare la dovuta diligenza per i prodotti rilevanti contenuti o ottenuti da prodotti rilevanti che sono già stati sottoposti alla dovuta diligenza

Dovranno:

- **Comunicare** alle aziende a valle le informazioni necessarie (per dimostrare che la dovuta diligenza con rischio trascurabile è comunque stata effettuata) e i riferimenti delle DDS inerenti al nuovo prodotto.
- **Conservare** per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla, su richiesta, a disposizione dell'autorità competente.

In entrambi i casi mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

Per le parti già sottoposte a DD, dovranno:

- **Controllare** la dovuta diligenza dalle aziende a monte della catena di fornitura.
- **Presentare** una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità resta in capo all'operatore finale) ottenendo un nuovo numero di riferimento.
- **Comunicare** ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
- **Conservare**, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità competente.

BENCHMARKING

L'**analisi comparativa del rischio paese** che classifica i paesi con un rischio "**basso-standard-alto**" non è ancora pronta e anche se, a norma dell'articolo 29 (2), questa dovrebbe essere disponibile entro il 30 dicembre 2024.

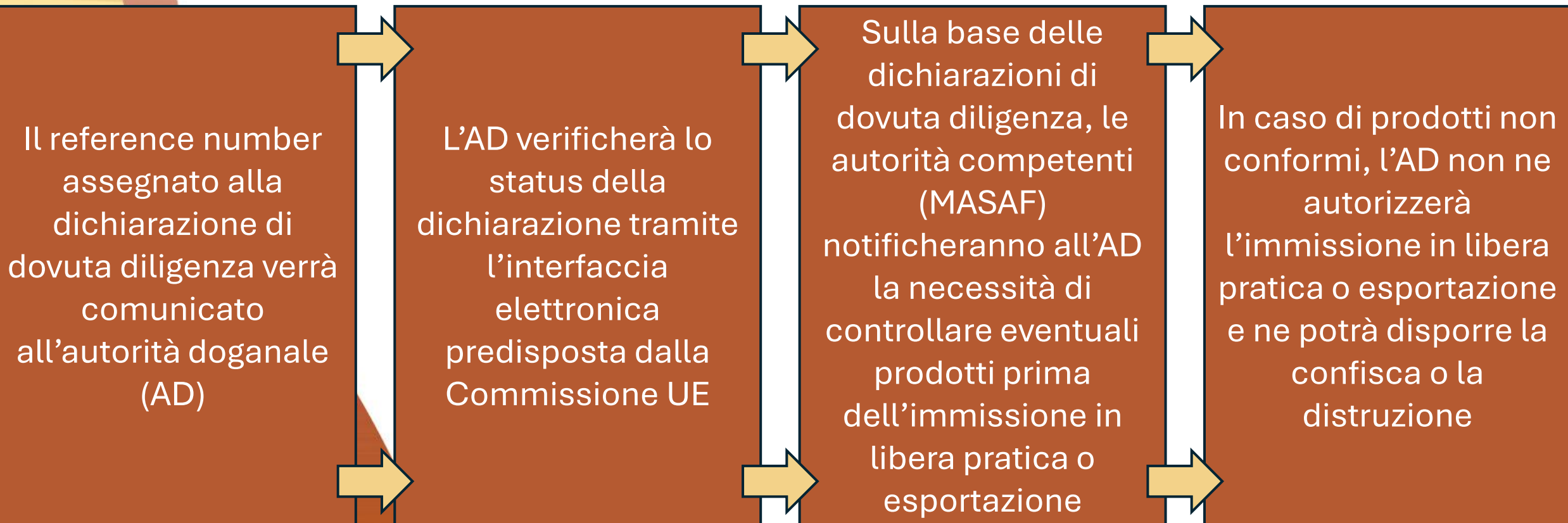
È probabile che **tutti i Paesi** siano quindi classificati come a **rischio standard da gennaio 2025**, richiedendo alle aziende di effettuare un'analisi completa del rischio per tutti i Paesi fornitori.

L'**Autorità Competente** per l'Italia è il **MASAF** (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) che sul proprio sito ha preparato una sezione apposita: [MASAF – regolamento EUDR](#)

NUMERO MINIMO DI CONTROLLI: ogni Stato membro UE controllerà gli operatori in base al livello di rischio almeno **l'1 % (a rischio basso)**, **il 3 % (a rischio standard)** e **9 % (ad alto rischio)**.

Più avanti il sistema informativo comunicherà con sistemi informatici doganali (interoperabilità tra i sistemi).

Le autorità del MASAF stabiliranno la conformità dei prodotti, ma altro ruolo fondamentale è quello dell'Autorità Doganale.



Articolo 24 - Azioni correttive in caso di non conformità

- a) rettificare eventuali inadempienze formali
- b) impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;
- c) ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;
- d) donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

In caso di violazione, gli Stati membri possono imporre **sanzioni**.
Ad esempio, multe, confisca di prodotti o entrate, divieti, ecc.

Altre criticità

- La nomina delle **autorità nazionali competenti** è preoccupante, in quanto attualmente ne sono state nominate solo 19 su 27. Mancano risorse e personale che sia formato. Non è pertanto garantita un'attuazione armonizzata ed efficiente.
- Il **governo americano** ha richiesto un **rinvio** dell'entrata in vigore del regolamento.
- Oltretutto in **Cina**, considerata un importante esportatore di prodotti EUDR (in particolare gomma e legno), vi è il **divieto di condividere dati importanti o fondamentali nel commercio internazionale**, quindi potenzialmente anche il divieto di condividere informazioni di geolocalizzazione. Tuttavia, la Commissione ha chiarito alle autorità cinesi che, per essere conformi all'EUDR, le aziende cinesi dovranno fornire tutte le informazioni in maniera corretta. Una situazione simile si sta verificando anche in **Indonesia**.
- **Sei ministri dell'Agricoltura sudamericani (Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay e Bolivia)** hanno inviato una lettera al Commissario Maroš Šefčovič, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, **chiedendo di posticipare l'entrata in vigore del Regolamento EUDR**, prevista a fine dicembre.
- Anche **EuroCommerce** (organizzazione europea che rappresenta il settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso) ha inviato una lettera alla Commissione.

La Commissione europea mantiene in linea di principio la data di entrata in vigore dell'EUDR

Nonostante le richieste delle organizzazioni di categoria e dei dipartimenti governativi europei, [la Commissione europea mantiene la data di applicazione del Regolamento](#) (EUDR) per le grandi imprese al 30 dicembre 2024 e per le piccole e medie imprese al 30 giugno 2025 (fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010).

Periodo di grazia

Se gli **Stati Membri** autorizzeranno un **periodo di grazia**, la Commissione europea non si opporrà a questa decisione.

Tuttavia la CE non ha spiegato il significato di “periodo di grazia”. Questo potrebbe significare: un periodo in cui le sanzioni sono maturate ma non addebitate o un periodo in cui le sanzioni non sono maturate.

- Al momento non è stata data alcuna comunicazione ufficiale riguardo le **linee guida EUDR** previste e le **nuove Q&A**, ancora in attesa di una convalida politica interna.
- Si chiariranno le caratteristiche del Sistema Informativo, le indicazioni sulla tracciabilità per i prodotti compositi e per i prodotti misti stoccati nei silos, gli obblighi di due diligence (tipo di documentazione necessaria per dimostrare la conformità), le indicazioni specifiche per i prodotti e le merci (ad esempio la tracciabilità per il bestiame e gli imballaggi), i chiarimenti sulle definizioni critiche (ad esempio il degrado forestale), l'interconnessione tra l'EUDR e altre normative (ad esempio la protezione dei dati, ecc.).
- **La Commissione ha ribadito che gli operatori che sono PMI non saranno tenuti a esercitare la dovuta diligenza per i prodotti rilevanti contenuti o ottenuti da prodotti rilevanti che sono già stati sottoposti alla dovuta diligenza.**
- **Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale:** basandosi sugli strumenti di monitoraggio esistenti (ad esempio Copernicus e altre fonti disponibili pubblicamente o privatamente), l'osservatorio agevolerà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per le imprese, gli enti pubblici e i consumatori. Fornisce mappe e serie di dati accessibili al pubblico sui cambiamenti nella copertura forestale mondiale e sui fattori associati.

Link Utili

- Ulteriori informazioni sul sistema informativo sono disponibili sul sito web della Commissione:
[The Deforestation Due Diligence Registry - European Commission \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/1234567890/attachment/data/2024/08/1234567890.pdf).
- Sul sito [Masaf - Regolamento EUDR](#) è stato pubblicato un avviso riguardante l'avvio di test relativi ai files GeoJSON, iniziati lunedì 26/08, con l'obiettivo di offrire alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR l'opportunità di testare i file che intendono caricare nel sistema informativo a partire dal 30 dicembre 2024.
- Per essere aggiornata sul regolamento, dal nostro sito: andare su servizi – due diligence eutr/eudr e flegt – eudr – news:
<https://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/due-diligence-eutr-eudr-e-flegt/eudr/news>

Grazie per l'attenzione

